



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA**

**NR /2024/52 R.G. Notizie di reato**

**AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
- art. 415 bis c.p.p. -**

**E CONTESTUALE PROPOSTA DI DEFINIZIONE ANTICIPATA  
DEL PROCEDIMENTO**

**AI SENSI DELL'ART. 27 BIS D.P.R. 448/1988**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

**A V V I S A**

\*\*\*\*\*

**elettivamente (o dichiaratamente) domiciliato domicilio per le notificazioni presso** (come da verbale in data)

**Assistito di fiducia (o d'ufficio) dall'avv.to \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ (nomina conferita: \_\_\_\_\_)**

**INDAGATO**

In ordine al reato p. e p. dagli artt.

In , il

Procedimento nel quale sono persone offese:

**nonché i DIFENSORI:**

**- Avvocato del foro di, con studio in alla via**

**e l'esercente la responsabilità genitoriale sul minore indagato (se minorenni):**

**che le indagini preliminari sono concluse.**

Si avverte il minore indagato che ha facoltà di nominare uno o due difensori di fiducia, che in assenza di tale nomina lo stesso sarà necessariamente assistito dal difensore d'Ufficio nominato nel primo atto di indagine per il quale è prevista la presenza del difensore.

Si avverte altresì il minore indagato della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Si applicano per la difesa d'ufficio e per il gratuito patrocinio le norme di cui al D.P.R. n. 115/02 ed in particolare gli artt. 103 e 118 che vengono di seguito riportati:

ART. 103 (informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)

1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore di ufficio, il giudice, il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

ART. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal Magistrato nelle misura e con le modalità previste dall'art. 82 d è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'art. 79, comma n. 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiederà all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'art. 98, comma n. 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il Magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per la ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base di documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base di accertamenti finanziari.

Il minore indagato potrà essere assistito, nel corso dell'iter del procedimento, dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso e dal personale dell'Ufficio di Servizio Sociale Minorile di Genova.

Si avverte il minore indagato che ha facoltà entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento degli atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Si comunica che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la Segreteria, e che il minore indagato ed il difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

***Si avverte inoltre la persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa.***

Si comunica, ancora, al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale che -in ragione della non particolare gravità del reato per cui si procede, i cui limiti edittali di pena sono compatibili con la seguente proposta di definizione- **il presente procedimento può essere definito in via anticipata ex art. 27 bis d.p.r. 448/1988** (introdotto dal D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159), **subordinatamente alla condizione che l'indagato acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.** Nel caso di adesione alla proposta di definizione ex art. 27 bis cit., l'indagato -o il suo difensore- dovranno depositare il programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, entro sessanta giorni dalla notifica della presente proposta. Una volta ricevuto il programma, con l'attestazione da parte dei servizi dell'amministrazione della giustizia in merito alla effettiva esperibilità del programma e alla congruità del percorso di rieducazione, lo scrivente Ufficio trasmetterà il fascicolo al giudice per le indagini preliminari; il giudice, quindi, fisserà udienza in camera di consiglio e, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, assumerà le determinazioni opportune circa la congruità del percorso di

reinserimento e rieducazione e, conseguentemente, circa l'ammissione del minore al percorso, stabilendone la durata e sospendendo il processo -e i termini di prescrizione- per la durata corrispondente. Una volta che sia stata deliberata l'ammissione al percorso dell'imputato, nell'ipotesi in cui questi non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituirà gli atti al pubblico ministero, che potrà procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è peraltro valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/1988. E' in ogni caso previsto che in caso di interruzione così come in ipotesi di mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informino il giudice che, fissata l'udienza in camera di consiglio e sentite le parti, adotterà i provvedimenti conseguenti.

**A fronte del positivo esperimento del percorso, una volta decorso il periodo di sospensione, il giudice fisserà una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiarerà con sentenza estinto il reato;** in caso contrario, restituirà gli atti al pubblico ministero, che potrà comunque procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

Ai fini dell'accesso al descritto percorso di rieducazione si informa che i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia competenti per il distretto di Genova sono reperibili ai numeri o anche agli indirizzi di posta elettronica

Genova,

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. -Sost

